

ARTICOLI DI RIFERIMENTO (aggiornati al 8 agosto 2024)

CODICE DEL TERZO SETTORE – D.lgs. 117/2017

Art. 50

CANCELLAZIONE E MIGRAZIONE IN ALTRA SEZIONE

1. La cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente del Terzo settore iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. L'ente cancellato dal Registro unico nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.
3. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente può formulare la relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel Registro unico nazionale.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione dal Registro, è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

DECRETO MINISTERIALE MLPS n.106 DEL 15 settembre 2020

Titolo IV

(La cancellazione dal RUNTS)

Articolo 25

(Conseguenze della cancellazione dal RUNTS)

1. Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del Codice, qualora l'ente intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, è tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Codice, limitatamente all'incremento patrimoniale

realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS.

2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.
3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio competente del RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice.
4. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro 15 giorni dall'adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
5. La cancellazione dal RUNTS delle Società di Mutuo Soccorso, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
6. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti.
7. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all' articolo 12 del Codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L'illegittimità riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.
8. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente.

NOTA n. 11508 dell'08/08/2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Estratto:

“Si fa in particolare riferimento agli ETS provenienti dai preesistenti registri ODV e APS, di cui, rispettivamente, alla legge 11 agosto 1991, n.266 e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché agli ETS provenienti dall' anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460: per tali categorie di enti, laddove l'iscrizione al RUNTS sia avvenuta senza soluzione di continuità rispetto all'iscrizione ai previgenti registri (con la logica conseguenza che il passaggio al RUNTS non avrà determinato al momento dell'iscrizione un'ipotesi di

scioglimento dell'ente e quindi di devoluzione del patrimonio), il patrimonio assoggettato all'obbligo di devoluzione comprenderà anche quello accumulato dall'ente in virtù della pregressa qualifica. Il termine iniziale di computo dell'eventuale incremento patrimoniale coinciderà pertanto con la data di iscrizione nei predetti registri.

Soccorre in tale senso la previsione di cui all'articolo 54, comma 4, del Codice, che dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri ODV e APS continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

Ad essa deve aggiungersi, con riguardo alle ONLUS, la previsione di cui al già menzionato articolo 101, comma 3, che stabilisce che il requisito dell'iscrizione al RUNTS, previsto dal medesimo Codice, nelle more dell'istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri previsti dalle previgenti normative di settore, tra i quali va ricompresa, secondo il richiamo contenuto nel comma 2 del medesimo articolo, anche la sopra menzionata anagrafe delle ONLUS. Inoltre, il successivo comma 8 del medesimo articolo 101, esclude la configurazione della fattispecie di scioglimento dell'ente con conseguente applicazione dell'obbligo devolutivo per l'organizzazione che abbia perso la qualifica di ONLUS, in conseguenza dell'iscrizione al RUNTS.

La predetta conclusione - condivisa con l'Agenzia delle Entrate - tratta dal dato letterale delle disposizioni innanzi citate, è confortata da ragioni di carattere sistematico, legate all'enunciata necessità di sottrarre alla libera disposizione un patrimonio destinato ad un utilizzo considerato dal legislatore meritevole di particolare tutela e incrementatosi per effetto di un correlato regime fiscale di vantaggio, goduto con continuità per effetto dell'ininterrotta iscrizione nei sistemi di registrazione dianzi ricordati.

Per tutti gli altri ETS non provenienti dai pregressi registri, l'incremento patrimoniale sarà calcolato a partire dalla data di iscrizione al RUNTS.”